

## **Circolare per la Clientela - 5.9.2018, n. 15**

- **Il decreto correttivo del codice del Terzo Settore**
- **Alcuni chiarimenti su super e iper ammortamento**
- **Scheda carburante: le regole per il 2018 e le novità per il 2019**
- **Il parere della Cassazione sul sequestro di pc con software privi di licenza d'uso**
- **I contributi della cassa forense per l'informatizzazione degli studi legali**
- **L'emissione della Tessera Sanitaria**

*I punti principali del decreto correttivo del Codice del Terzo Settore, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono agevolabili con il super ed iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, la scheda carburante nel 2018 e nel 2019, secondo la Corte di Cassazione è legittimo il sequestro dei computer della società commerciale se i programmi installati sono privi di licenza d'uso, la Cassa Forense mette a disposizione degli avvocati iscritti un contributo per l'acquisto di strumenti digitali e per l'informatizzazione dello studio legale, procedure per l'emissione della tessera sanitaria: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare*

### **Soggetti interessati**

<b>IMPRESE</b>	<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Codice del Terzo Settore: i punti principali del decreto correttivo</li><li>- Super e Iper ammortamento: ok agli investimenti delle componenti "impiantistiche"</li><li>- Scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili: le regole da seguire fino al 31 dicembre 2018 e le novità 2019</li><li>- PC aziendali di società commerciali: legittimo il sequestro se i software installati sono privi di licenza uso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili: le regole da seguire fino al 31 dicembre 2018 e le novità 2019</li><li>- Informatizzazione dello studio legale: contributi per gli avvocati da cassa forense</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedure più rapide per l'emissione della tessera sanitaria</li></ul>

**STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS**

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

**SOMMARIO**

**1. CODICE DEL TERZO SETTORE: I PUNTI PRINCIPALI DEL DECRETO CORRETTIVO**

**2. SUPER E IPER AMMORTAMENTO: OK AGLI INVESTIMENTI DELLE COMPONENTI "IMPIANTISTICHE"**

**3. SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI: LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31 DICEMBRE 2018 E LE NOVITA' 2019**

**4. PC AZIENDALI DI SOCIETA' COMMERCIALI: LEGITTIMO IL SEQUESTRO SE I SOFTWARE INSTALLATI SONO PRIVI DI LICENZA USO**

**5. INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE: CONTRIBUTI PER GLI AVVOCATI DA CASSA FORENSE. DOMANDE ENTRO GENNAIO 2019**

**6. PROCEDURE PIU' RAPIDE PER L'EMISSIONE DELLA TESSERA SANITARIA**

**1. CODICE DEL TERZO SETTORE: I PUNTI PRINCIPALI DEL DECRETO CORRETTIVO**

Il Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2018, ha approvato il testo del D. Lgs "Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

I soggetti interessati sono:

- Onlus,
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale.

Qui di seguito i punti principali definiti dal Decreto:

- proroga da 18 a 24 mesi dei termini dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 (03 agosto 2017) per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo. Il termine è dunque spostato al 3 agosto 2019;
- esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- l'esenzione dall'IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale per le OdV che si iscrivono nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il consiglio di amministrazione deve documentare le attività "diverse" da quelle di interesse generale svolte dagli enti non-profit nella relazione di missione e in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio;
- per gli enti del Terzo settore non commerciali che non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000-euro e che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l'anno successivo, al posto delle scritture contabili, il rendiconto di cassa;

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

- viene, inoltre, integrato l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore (ETS), con l'inserimento della tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991;
- elevato a 220.000-euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati (limite uniformato a quello previsto per la nomina dell'organo di controllo).

## **2. SUPER E IPER AMMORTAMENTO: OK AGLI INVESTIMENTI DELLE COMPONENTI "IMPIANTISTICHE"**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce con la Risoluzione n. 62/E/2018 che sono agevolabili con il super ed iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti.

Nei mesi scorsi sono pervenute all'Agenzia delle Entrate numerose istanze di interpello riguardanti il trattamento, agli effetti agevolativi in materia di super ed iper ammortamento, dei cosiddetti "magazzini autoportanti"; essi rappresentano una grande opera di ingegneria nella quale le scaffalature fanno parte del sistema costruttivo dell'edificio insieme agli elementi di copertura e tamponatura.

Le scaffalature supportano non solo i pesi derivanti dalle merci stoccate e dai vari elementi della costruzione, ma anche le sollecitazioni dei mezzi di movimentazione e degli agenti esterni, quali gli eventi atmosferici.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea con la *Risoluzione n. 62/E/2018* che " *i chiarimenti richiesti vertono sui criteri per la corretta distinzione, nell'ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale*", tenuto conto che la Legge di Stabilità 2016 ha escluso tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto fabbricati e costruzioni.

I magazzini autoportanti fanno parte di unità immobiliari complesse che per le loro caratteristiche, nella maggior parte dei casi, sono accatastate nel Gruppo D (immobili a destinazione speciale). Proprio la Legge di Stabilità 2016 (art. , comma 21) ha specificato che " *a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo* ".

L'Agenzia delle Entrate, al fine di dare una corretta definizione di queste strutture particolari nella circolare n. 2/E/2016 ha stabilito che le componenti costituenti tale opera (magazzini autoportanti) possono essere in 4 gruppi:

- il suolo;
- le costruzioni;
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità;
- le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Vi sono dunque delle componenti immobiliari che come tali rientrano nel calcolo della rendita catastale dell'immobile e delle componenti impiantistiche che non rientrano nel calcolo della rendita.

Ebbene, con la Risoluzione n. 62/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che sono agevolabili

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

con il super ed iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale.

Sulla base di quanto detto sono ad esempio agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) mentre non sono agevolabili:

- le scaffalature dei magazzini autoportanti;
- sistemi antincendio;
- impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione,

in quanto tali componenti contribuiscono direttamente al calcolo della rendita catastale, in quanto considerati influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente percepibile dalla locazione dell'immobile.

### **3. SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI: LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31 DICEMBRE 2018 E LE NOVITÀ 2019**

La L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'abolizione della scheda carburante per gli acquisti di carburante ad uso autotrazione, introducendo contestualmente l'obbligo per il cedente di documentare con fatturazione elettronica i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (art 22, terzo comma, secondo periodo DPR 633/1972) oltre all'onere per il cessionario di dover effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili. Non rientrano, invece, nell'obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA (operazioni B2B e B2C). In sostanza, secondo il dettato normativo i distributori di benzina e gasolio dovevano essere i precursori della fatturazione elettronica, allargando dal 2019 il perimetro della stessa a tutti i soggetti passivi IVA.

#### **Novità dal 1° luglio 2018**

Pochi giorni prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, con il D.L. 28 giugno 2018 n. 79 è stata disposta la proroga al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; gli operatori del settore hanno comunque la possibilità di adottare da subito, su base volontaria, la nuova modalità di fatturazione.

A seguito della proroga della sola fatturazione elettronica per gli esercenti impianti stradali di distribuzione restano, pertanto, confermati i seguenti adempimenti dal 1° luglio 2018:

- obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante esclusivamente con mezzi tracciabili ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del costo;
- obbligo di fatturazione elettronica nelle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nei passaggi diversi dalla vendita presso gli impianti stradali di distribuzione;
- tenuta della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 (di cui al DPR 444/1997);
- obbligo di emettere fattura elettronica nell'ambito delle filiere di impresa per le operazioni rese dai

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

subappaltatori o subcontraenti nel quadro di un contratto stipulato con un'amministrazione pubblica (introdotto dalla L. 205/2017 e non prorogato con il DL 79/2018).

Attenzione: L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, invece, le cessioni di carburante per usi diversi dall'autotrazione, come motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Con il provvedimento Prot. n. 73203/2018 l'Agenzia delle entrate ha elencato i mezzi di pagamento idonei a consentire la detrazione IVA (art. 19-bis1, co. 1, lett. d) DPR 633/1972) e la deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis Tuir) per le spese riferite all'acquisto di carburanti e lubrificanti ad uso autotrazione.

- a. Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al DPR 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- b. mezzi elettronici previsti all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  - addebito diretto;
  - bonifico bancario o postale;
  - bollettino postale;
  - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Dal 1° luglio 2018 l'eventuale acquisto di carburante con pagamento in contanti comporta l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità del costo.

Sono invece ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Così, ad esempio, nel caso del dipendente in trasferta che effettua il pagamento con carta di credito/debito/prepagata personale (o altro strumento idoneo allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato sempre tramite strumenti tracciabili (ad esempio, tramite bonifico bancario insieme alla retribuzione), la spesa sarà riconducibile al datore di lavoro e sarà consentita la regolare deducibilità, nel rispetto dei criteri previsti dal Tuir. Rientrano tra i pagamenti mediati anche i servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo, il tutto garantendo la tracciabilità dei pagamenti.

Come anticipato, l'obbligo di compilazione della scheda carburante resta fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, i soggetti passivi IVA che fino al 30 giugno 2018 hanno utilizzato la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l'IVA sui rifornimenti effettuati, dovranno continuare ad utilizzarla per tutto l'anno, evitando l'utilizzo del contante.

Discorso a sé, invece, per i contratti di *netting*. Si tratta di contratti in cui il soggetto passivo IVA richiede l'attivazione di una carta per ogni veicolo aziendale, previa valutazione creditizia ad opera della compagnia petrolifera emittente; terminate le verifiche del caso, la compagnia assegna una carta per veicolo aziendale con la quale la società cliente potrà effettuare rifornimenti in tutti i distributori appartenenti al circuito della compagnia stessa. Al momento del rifornimento, utilizzando la carta viene garantita la tracciabilità dell'operazione ma non sarà

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

emessa alcuna fattura dal distributore: l'effettiva fatturazione avverrà secondo tempi concordati tra il richiedente la carta e la società petrolifera, ad esempio ogni 15 giorni o ogni mese, con una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati dall'intero parco auto aziendali. In tal caso l'operazione esula dal consueto rifornimento presso impianto stradale in quanto la transazione avviene, come detto, tra compagnia petrolifera e cessionario soggetto passivo IVA (sarà l'impianto stradale a fatturare il carburante alla compagnia petrolifera mentre quest'ultima fattura al proprio cliente).

Per questo motivo, trattandosi di una cessione di carburante che avviene "nei passaggi diversi dalla vendita presso impianto stradale", la compagnia petrolifera dovrà emettere, a decorrere dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica in formato XML. Il cedente, dovendo trasmettere il file XML al Sistema di Interscambio, deve richiedere il codice destinatario del proprio cessionario al fine di poter recapitare correttamente la fattura elettronica tramite lo SdI. Qualora il cessionario non sia ancora pronto a ricevere i flussi in formato XML (ad esempio perché sta provvedendo all'aggiornamento del proprio gestionale) potrà semplicemente comunicare il proprio indirizzo pec: tale scelta equivale ad un codice destinatario "00000000".

***Attenzione:** Le fatture emesse in formato elettronico richiedono la conservazione elettronica anche per il cessionario.*

Per quanto riguarda la targa del veicolo aziendale, la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha chiarito che il contenuto della fattura, regolato dagli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/1972, non prevede tra gli elementi obbligatori la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece è previsto per la regolare tenuta della scheda carburante. Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Qualora il contribuente richieda la presenza di tali dati all'interno della fattura elettronica, ad esempio, come ausilio per ricondurre il costo ad un determinato veicolo o per finalità diverse, la targa deve essere riportata nel campo "MezzoTrasporto" del file fattura.

Con nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 l'Agenzia delle dogane ha precisato che l'indicazione della targa nella fattura resta obbligatoria per poter fruire del rimborso dell'accisa sul gasolio, anche con il passaggio alla fattura in formato elettronico. In tal caso, i gestori degli impianti di distribuzione sono obbligati a riportare la targa nella fattura, dietro eventuale richiesta degli esercenti attività di trasporto.

Si ricorda, infine, che nulla cambia rispetto alle percentuali di detraibilità dell'IVA e di deducibilità del costo dell'acquisto di carburante ad uso autotrazione, per cui continuano ad applicarsi gli ordinari limiti posti per i veicoli stradali a motore.

Ai fini della determinazione delle imposte sul reddito:

- 100% per le autovetture esclusivamente strumentali;
- 20% per le auto aziendali;
- 70% per i veicoli assegnati in fringe benefit a dipendenti;
- 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Ai fini IVA:

- 100% per quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- 40% se non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

#### **4. PC AZIENDALI DI SOCIETA' COMMERCIALI: LEGITTIMO IL SEQUESTRO SE I SOFTWARE INSTALLATI SONO PRIVI DI LICENZA USO**

E' legittimo il sequestro dei computer della società commerciale, se i programmi per elaboratore in essi installati sono privi di licenza d'uso. Questo è quanto affermato dalla Cassazione che con sentenza n. 30047/2018 ha respinto il ricorso di un'impresa avverso la decisione di rigetto di un'istanza di riesame da essa promossa contro il decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino relativamente agli hard disk di 13 computer, contenenti software illecitamente detenuti e duplicati, relativamente al reato di cui all'art.171-bis della legge n.633/1941 . In sostanza, su sei dei tredici computer aziendali risultava installato Windows, mentre su tutti i computer erano presenti programmi come AutoCAD o Catia, tutti privi delle relative licenze d'uso.

Secondo la società ricorrente, l'ordinanza di convalida del sequestro era illegittima, in quanto nell'utilizzo dei software, benché privi di licenza, doveva ritenersi assente la finalità commerciale o imprenditoriale richiesta dalla normativa perché si configuri l'ipotesi di reato di cui all'art.171-bis, legge n.633/41, ragion per cui nel caso di specie non poteva ipotizzarsi il verificarsi del reato suddetto, in quanto la mera detenzione di software illecitamente riprodotti costituisce condotta penalmente rilevante solo laddove emerga la finalità di profitto costituente la *ratio* dell'accusa e detta detenzione sia effettuata con finalità commerciali. A parere della ricorrente, al fine di individuare gli elementi indiziati circa la destinazione a scopo commerciale dei programmi detenuti illegittimamente, occorre valutare l'attività commerciale svolta: non facendo l'azienda un uso commerciale dei software, in quanto non svolgeva alcuna attività diretta alla vendita degli stessi, né li utilizzava direttamente in favore dei clienti, non poteva dirsi che traesse profitto proprio dall'impiego dei software.

Di tutt'altro parere i giudici di legittimità che, rigettando il ricorso, hanno ribadito che « *Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti* » (Sez. 3, n. 8011 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Sterpilla e altri, Rv. 25275601), sottolineando che " *Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.L.G. 29 dicembre 1992 n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000 n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione* ".

La Corte, a suo tempo, aveva già chiarito che la sostituzione della locuzione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo finalizzata a superare le questioni interpretative connesse ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come l'espressione "detenzione per scopo commerciale" bypassata da quella "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.L.G. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art.171-bis - (Cass. Sez. 3, n. 33896 del 28/06/2001).

Anche se è vero che nelle ipotesi di uso di software nell'ambito di un'attività libero professionale è stato escluso il reato da parte della giurisprudenza della Cassazione sul rilievo che "Non integra il reato di cui all'art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione ed utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella "commerciale o imprenditoriale" prevista dalla fattispecie incriminatrice", ciò non accade quando diversamente

## STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

una società opera in ambito commerciale o imprenditoriale, come quella nel caso di specie che svolgeva attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive (In motivazione la Corte ha precisato che non può farsi riferimento all'estensione analogica poiché vietata ex art. 14 Preleggi, risolvendosi in un'applicazione "in malam partem") - Cass. Sez. 3, n. 49385 del 22/10/2009 - dep. 22/12/2009, Bazzoli, Rv. 24501.

Ragion per cui, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: «Mentre non integra il reato di cui all'art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione ed utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l'estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 Preleggi, risolvendosi in un'applicazione "in malam partem"), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione».

### **5. INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDI LEGALE: CONTRIBUTI PER GLI AVVOCATI DA CASSA FORENSE. DOMANDE ENTRO GENNAIO 2019**

Il contributo *una tantum* è pari al 50% della spesa complessiva documentata, non inferiore ad € 300,00 al netto di IVA, per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale effettuato nell'anno 2017 e nell'anno 2018. Il contributo non può essere superiore ad € 1.500,00.

#### **5.1 Strumenti informatici che rientrano nel bonus**

Sono rimborsabili unicamente le spese sostenute per l'acquisto dei seguenti strumenti informatici, con il limite di uno per ciascuna tipologia:

- computer fisso;
- computer portatile;
- monitor;
- stampante, anche multifunzione;
- scanner;
- tablet;
- fotocopiatrice, anche multifunzione;
- licenze software di gestionali per gli studi legali;
- strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

#### **5.2 Requisiti per partecipare al bando**

Per partecipare al bando è necessario che gli avvocati interessati, alla data di presentazione della domanda:

- risultino iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso;
- non siano stati sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati;
- siano in regola con le comunicazioni a Cassa forense;
- abbiano dichiarato nel Mod.5/2018 un reddito professionale inferiore a € 50.000,00;
- per coloro che non erano tenuti all'invio del Mod. 5/2018, abbiano prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

- non abbiano percepito il medesimo contributo in virtù del bando n. 9/2017.

### **5.3 Domande online**

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 16 gennaio 2019 esclusivamente mediante la procedura telematica attivata sul sito istituzionale di Cassa Forense dopo aver effettuato l'accesso alla propria area personale, mediante codice meccanografico e PIN. L'istante deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, sempre con modalità telematica, copia della fattura/e relativa/e all'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale a lui intestata/e.

### **5.4 Formazione della graduatoria**

I contributi saranno erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo stanziato dal bando (€ 2.400.000,00), secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito professionale dichiarato dal richiedente. In caso di parità di reddito, verrà adottato come criterio preferenziale la minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, il criterio utilizzato sarà l'anzianità di iscrizione alla Cassa, verrà quindi favorito chi è iscritto da un periodo più lungo.

### **5.5 Pubblicazione della graduatoria sul sito**

Cassa Forense pubblicherà sul sito Internet la graduatoria, omettendo l'indicazione espressa del nominativo dei soggetti ammessi, ma specificando il codice meccanografico personale e il numero di protocollo della domanda, il reddito professionale ai fini della graduatoria, la data di nascita del richiedente e il numero di anni di iscrizione alla Cassa.

STUDIO NICCOLI-DRAGO & PARTNERS

Viale Risorgimento 14

Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

## 6. PROCEDURE PIU' RAPIDE PER L'EMISSIONE DELLA TESSERA SANITARIA

Con apposito Comunicato Stampa l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che nel 2018 sono diminuite le attese per ottenere la tessera sanitaria. Questi i numeri:

- la pratica viene lavorata entro le 24 ore dalla richiesta effettuata dal cittadino;
- il processo di lavorazione dura circa 8 giorni (2 in meno rispetto agli anni precedenti);
- emessa la tessera sanitaria, la consegna avviene entro 10 giorni lavorativi (via posta)

A partire dal 2015 e fino al mese di giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha emesso 1,5 milioni di tessere sanitarie per neonati (+9% nel 2018).

### *Si ricorda che...*

La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il vecchio tesserino del codice fiscale; viene rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

A partire dal 2011, la Tessera Sanitaria è sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip. La Tessera Sanitaria-CNS è gratuita ed è valida 6 anni. La Tessera Sanitaria è necessaria quando:

- il cittadino si reca dal medico o dal pediatra
- ritira un medicinale in farmacia
- prenota un esame in un laboratorio di analisi
- si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL
- ogni volta che il cittadino debba certificare il proprio codice fiscale